

ARCA NORD SALENTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO COPERTURA PER RESPONSABILITA'
CIVILE E POLIZZA GLOBALE FABBRICATI**

IL DIRETTORE .
(Geom. Vittorio Serinelli)

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si debbono intendere per:

ASSICURAZIONE	il Contratto di assicurazione
POLIZZA	il Documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE	ARCA Nord Salento
ASSICURATO	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
SOCIETA'	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la assicurazione.
DIPENDENTI	Le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea, compresi i parasubordinati e gli apprendisti. Sono parificati ai dipendenti i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dal Contraente con specifico mandato o mediante convenzione.
PREMIO	la somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini dell'assicurazione.
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivare.
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro.
SCOPERTO	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
DANNI DIRETTI	i danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
DANNI CONSEGUENZIALI	danni ai beni assicurati non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
FRANCHIGIA	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
UBICAZIONI	qualsiasi luogo ove si svolga un'attività del contraente o dove possono essere ubicati, permanentemente o temporaneamente, i beni del Contraente.
FABBRICATO	L'intera costruzione edile completa o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con tutte le sue parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, reti fognarie e di canalizzazione in genere, impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione, di prevenzione, di allarme e di comunicazione;

ascensori, montacarichi, scale mobili, citofoni, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze, boxes, tettoie, passaggi e simili, opere di pavimentazione all'aperto, cortili, viali interni, strade private e simili, parcheggi, muri di cinta, recinzioni, alberi, parchi, giardini purché realizzati nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

CONTENUTO	intendendosi per tale qualunque bene mobile compreso ogni genere di attrezzatura, nulla escluso, sia nei locali e/o all'aperto nelle aree di pertinenza dei fabbricati assicurati. Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo semplificativo e non limitativo, attrezzi, mobilio ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, scrivanie, terminali, computer stampanti e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a dipendenza in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri della definizione "Fabbricato".
INCENDIO	Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di focolare appropriato, combustione che può autoestendersi e propagarsi.
SCOPPIO	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
ESPLOSIONE	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
BANG SONICO	Onde acustiche provocate da aeromobili nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.
IMPLOSIONE	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
FENOMENO ELETTRICO	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (solo sotto forma di fusioni, scoppio, bruciatura, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forze motrici, riscaldamento ed illuminazione.

N.B. Sono esclusi: valori (titoli di credito, denaro, valori bollati), oggetti di metallo e pietre preziose.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1. DURATA DELL'ASSICURAZIONE - RESCINDIBILITA' - PROROGA

La presente polizza ha la durata di anni 3 (TRE) e decorre dalla comunicazione con raccomandata a.r. alla Società, di aggiudicazione definitiva, la stessa cesserà automaticamente senza obbligo di invio della disdetta da una all'altra Parte.

Il premio annuale alla firma viene corrisposto in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla firma del contratto.

2. IN CASO DI COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro la Società Delegataria (in seguito denominata Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. La Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Con la sottoscrizione della polizza le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società, a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nella Polizza e nelle sue Appendici, a firmarli anche in nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla Polizza.

3. ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO — MODIFICHE DEL RISCHIO BUONA FEDE- DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'ARCA NORD SALENTO è un Ente Pubblico di natura non economica dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale, patrimoniale e contabile. Ha un proprio statuto ed è sottoposto a vigilanza della Regione Puglia, quale Ente Strumentale della Regione. Costituisce lo strumento attraverso cui la Regione risponde alla domanda abitativa di soggetti in condizioni economiche e sociali disagiate.

L'ARCA è articolato su tutto il territorio provinciale in relazione all'entità del patrimonio gestito.

L'ARCA svolge le seguenti attività:

- a) attuazione degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata a totale finanziamento pubblico, da assegnare in locazione a canone sociale alle categorie sociali a minor reddito, mediante programmi di nuova edificazione, di recupero e di acquisto e recupero;
- b) promozione di interventi di manutenzione e di recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri storici dei comuni da destinare a finalità di edilizia residenziale pubblica;
- c) attuazione degli interventi di edilizia residenziale, anche con agevolazioni pubbliche, da destinare alla locazione a canone sostenibile, ovvero alla locazione ed alla successiva vendita, mediante programmi di nuova edificazione, di recupero e di acquisto e recupero;
- d) gestione e alienazione del patrimonio di proprietà sulla base della normativa di riferimento e delle direttive della Giunta Regionale;
- e) gestione del patrimonio abitativo appartenente allo Stato e agli enti locali e ad essa affidato mediante convenzioni;

- f) attuazione, per conto proprio oppure di altri enti e soggetti pubblici, di interventi edilizi e urbanistici, anche complessi, compresi i piani di riqualificazione urbana e gli interventi di contenuto innovativo con riferimento alle tecniche costruttive;
- g) erogazione, ad enti e soggetti pubblici, di servizi di progettazione, studio, analisi, assistenza tecnica e amministrativa, nel campo dell'edilizia, dell'urbanistica e dei lavori pubblici;
- h) svolgimento di ogni altra attività, non ricompresa nelle precedenti lettere attribuita dalla regione Puglia alle ARCA.

Con la polizza in oggetto sono assicurati tutti i beni immobili e mobili, come definiti nella parte del presente capitolato denominata "Oggetto dell'Assicurazione", dell'ARCA ovunque ubicati nell'ambito della Provincia e del Comune di Brindisi, dalla data di decorrenza della presente polizza, vale a dire fabbricati e immobili o porzione di essi:

- a) di proprietà o in locazione, comodato, uso, gestione o comunque nella disponibilità del Contraente;
- b) amministrati e/o gestiti dal Contraente anche in presenza di quote millesimali detenute a qualsiasi titolo da terzi.

Limitatamente ad appartamenti e/o porzioni di immobili di proprietà o in locazione, comodato, uso, gestione o comunque nella disponibilità dell'Assicurato, ma la cui amministrazione e/o gestione venga esercitata da terzi e quindi la Contraente non sia competente per le coperture assicurative, la presente polizza opera:

- c) come "Globale Abitazione" con esclusione di qualsiasi danno verificatosi alle parti comuni;
- d) a secondo rischio (per differenza di condizioni e/o di limiti) rispetto alla polizza eventualmente sottoscritta dall'amministratore in carica;
- e) a primo rischio in caso di inoperatività della polizza sottoscritta dall'amministratore in carica.

E' altresì assicurato il contenuto - ovunque dislocato - di proprietà, in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità o per il quale l'Assicurato abbia un interesse ad assicurarlo, anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi:

- f) nell'ambito degli immobili di cui al punto a) che precede, anche nel sottotetto di edifici e tettoie, o all'aperto se per naturale destinazione;
- g) presso terzi e/o dipendenti.

Per i beni che venissero ad entrare nella proprietà, nel possesso, godimento uso o disponibilità della contraente dopo l'emissione della presente polizza, la garanzia decorrerà automaticamente dalla data del titolo relativo, o comunque, da quello della consegna, se posteriore alla precedente; varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di Enti che la Contraente detenesse in uso a qualsiasi titolo.

Si precisa inoltre che la polizza non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui la Contraente consegni i fabbricati in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

Il contraente è pertanto esonerato dalla dichiarazione delle ubicazioni assicurate e del valore dei relativi beni assicurati, di eventuali vicinanze pericolose, nonché della successiva comunicazione di variazione, salvo quanto previsto al successivo paragrafo intitolato Assicurazione con dichiarazione di valore, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso della Contraente, da esibirsi previa richiesta della Società.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La mancata comunicazione da parte della Contraente o dell'Assicurato di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la

riduzione dello stesso, né cessazione dell'Assicurazione di cui all'Art. 1898 C.C., sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Le eventuali variazioni comportanti un aumento di premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Nel caso in cui la Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 120 (centoventi) giorni. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di effetto del recesso la Società sarà tenuta a corrispondere la quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario).

A parziale deroga dell'Art. 1897 del Codice Civile, si conviene, altresì, che, nei casi di diminuzione di rischio, la riduzione di premio sarà immediata e la Società sarà tenuta a corrispondere la quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Art. 1897 di cui sopra.

4. DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEI PREMI

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24,00 del giorno in cui avviene la comunicazione di aggiudicazione definitiva alla Società Assicuratrice, tramite pec con regolare ricevuta di consegna, anche se il pagamento del premio anticipato potrà essere effettuato dalla Contraente entro trenta giorni dalla firma del contratto d'Appalto stipulato a seguito di aggiudicazione definitiva del servizio e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta delle parti.

La Società si impegna, solo su richiesta del Contraente tramite raccomandata A.R., a concedere la proroga dell'assicurazione in questione, fino al completamento delle procedure di gara della nuova assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore; il relativo rateo sarà conteggiato in dodicesimi del premio annuo lordo per ogni mese di proroga.

5. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la polizza in questione, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla polizza in oggetto. Per quanto coperto da assicurazione, sia dalla suddetta polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'Art. 1910 C.C.

La Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, la Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

6. TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare alla Contraente e alla Società compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni; l'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

7. ISPEZIONE DELLE COSE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

8. TRASFORMAZIONE E/O CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA CONTRAENTE

Nei casi di trasformazione, variazione e/o cambiamento della denominazione o della ragione sociale, la polizza continua ad avere effetto con la nuova Contraente o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Le variazioni sopra riportate devono essere comunicate dalla Contraente entro 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi alla Società, la quale, nei 30 (trenta) giorni successivi, ha la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni; in tale caso la Società è tenuta al rimborso alla Contraente del rateo di premio imponibile (esclusa imposta governativa) pagato e non goduto, conguagliato con quanto eventualmente dovuto dalla Contraente in base all'articolo "Regolazione dei premi".

9. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

10. FORMA DELLE COMUNICAZIONI - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte tramite pec, per il Contraente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: info@pec.arcanordsalento.it; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

11. FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della polizza, è competente il Foro di Brindisi.

12. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

13. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del DLgs 196/03 e s.m.i. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

14. OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Al verificarsi di un sinistro, il Contraente deve:

- darne avviso alla Compagnia entro 30 (trenta) giorni da quando l'ufficio competente ne abbia avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento, e farne, tempestiva denuncia dettagliata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia nel caso di danni dovuti ad eventi anche solo presumibilmente dolosi; in caso di terremoto o di altro fenomeno tellurico, così come in ogni caso di sinistro grave, darne avviso alla Compagnia nel più breve tempo possibile;
- adoperarsi in modo efficace per impedirne o ridurne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliarne la conservazione allo scopo di limitare il danno; le spese sostenute a tale riguardo sono a carico della Compagnia secondo quanto disposto dall'Art. 1914 del Codice Civile;
- trasmettere alla Compagnia, non appena possibile, un elenco dei danni subiti con riferimento alla quantità, qualità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso e produrre - a richiesta della Compagnia - copia della denuncia fatta all'Autorità;
- a richiesta della Compagnia, trasmettere alla stessa, non appena possibile, una distinta particolareggiata della cose salvate o rimaste illese, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose stesse;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro per tutto il tempo necessario per l'accertamento del danno; favorire ed agevolare tali accertamenti, consentendo agli incaricati della Compagnia ed al perito da essa nominato di prendere visione di libri, registri e di ogni documentazione utile alla determinazione della natura, della causa e dell'entità dei danni.

L'inadempimento di taluno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile).

Per quanto attiene alla garanzia di Responsabilità Civile, l'obbligazione della Contraente/Assicurata decorre dal giorno in cui la stessa abbia ricevuto una richiesta danni e, comunque, nel solo caso in cui abbia ricevuto da parte dei propri settori operativi un "rapporto di accertamento danni a terzi" che confermi la validità della contestazione.

Agli effetti dell'assicurazione resta comunque fermo l'obbligo per la Contraente/Assicurata della comunicazione scritta alla Società, appena possibile, ogniqualvolta si verifichi un episodio mortale che, anche solo presumibilmente, possa dare origine ad una richiesta di risarcimento.

La Compagnia ha diritto di avere in visione gli atti ed i documenti connessi e conseguenti al sinistro denunciato.

In deroga agli art. 1892, 1893 e 1894 C.C., l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o Assicurato di circostanze eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni

siano avvenute in buona fede.

Si prende atto che nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione, ristrutturazione ai fabbricati e agli impianti, per esigenze della Contraente e/o dell'Assicurato, in relazione alla loro attività. Il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, in quanto ciò non è ritenuto aggravamento di rischio ai sensi dell'art. 1898 del C.C..

Il Contraente e/o l'Assicurato è altresì esonerato dall'obbligo di comunicare eventuali vicinanze pericolose.

15. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

L'ammontare dei danni è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Brindisi.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

16. MANDATO DEI PERITI — OPERAZIONI PERITALI — INDENNIZZO SEPARATO

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che potevano aver aggravato il rischio e non fossero state comunicate, fatto salvo il disposto di cui all'Articolo "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio — Modifiche del rischio — Buona Fede", nonché verificare se l'Assicurato o la Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo "Obblighi della Contraente/Assicurato — in caso di Sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero secondo i disposti tutti della presente capitolato.

I risultati delle operazioni peritali, desunti dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere

attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

Si conviene inoltre che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

Dietro richiesta del Contraente, viene applicato, a ciascun gruppo di beni singolarmente considerato come se per ognuno di tali gruppi di beni fosse stata stipulata una polizza distinta, tutto quanto previsto dall'art. "Determinazione del Danno".

A tale scopo i Periti incaricati alla liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

17. DETERMINAZIONE DEL DANNO (VALORE A NUOVO)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno totale o parziale, causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a) In caso di danno totale:

- **per i Beni Immobili:** il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
- **per i Beni Mobili:** il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
- In entrambi i casi non saranno risarcibili migliorie a fabbricati o macchinari.

b) In caso di danno parziale:

- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei Beni danneggiati;

relativamente ai macchinari, resta convenuto che, quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

I lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziate e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.

La Società indennizza, altresì, le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni ricostruiti o recuperati.

Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate le informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai capoversi che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte risarcibili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Qualora l'Assicurato non intendesse far eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà al risarcimento dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art. 1908.

18. DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA

Si conviene che, qualora il Contraente impieghi i propri Dipendenti per gli interventi di ripristino o riparazione delle cose assicurate a seguito di un evento indennizzabile a termini della presente polizza, verranno per essi indennizzati i costi orari, sia per le ore ordinarie che per quelle straordinarie, calcolati sulle basi dell'intero "costo industriale" documentato dal Contraente medesimo. Nel caso, invece, la riparazione sia effettuata da Terzi, le spese riconosciute dalla Società per il costo orario della mano d'opera, saranno quelle risultanti dalle relative fatture.

19. ASSICURAZIONE PARZIALE — SOTTOASSICURAZIONE - DEROGA ALLA PROPOZIONALE

Se dalle stime fatte a termini di polizza risulta che i valori dei beni assicurati eccedevano, al momento del sinistro, le somme effettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

A parziale deroga di quanto previsto al comma che precede, si conviene che nell'applicazione della prevista regola proporzionale non si tenga conto dell'eventuale maggiore esistenza, sempre che questa si mantenga entro il limite del 20% della somma assicurata ad ogni singola partita.

Se detto limite del 20% risultasse superato, si applicherà il disposto del primo comma sull'eccedenza del predetto 20%.

20. ANTICIPI D'INDENNIZZO

Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società in base alle risultanze acquisite, a condizione però che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo stesso sia prevedibile in non meno di € 100.000,00 (euro centomila/00).

La Società adempirà all'obbligazione entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Quanto sopra si intende riferito alla quota di indennizzo dovuta prima che avvenga la ricostruzione o il rimpiazzo del bene colpito da sinistro.

Successivamente il Contraente avrà il diritto di ottenere ulteriori acconti corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione, di rimpiazzo o di riacquisto risultante da dichiarazioni debitamente documentate e/o fatture del fornitore.

Successivamente, avuto inizio la ricostruzione, il rimpiazzo o il riacquisto dei beni assicurati, dietro

presentazione delle fatture o di documenti che attestino l'avvenuto pagamento di somme che complessivamente eguagliano o superino l'anticipo percepito, il Contraente avrà il diritto ad ottenere ulteriori acconti in corrispondenza dello stato di avanzamento dei lavori.

Parimenti, detti acconti saranno versati dalla Società dietro presentazione dei documenti attestanti l'avvenuto esborso per un importo che eguagli o superi il totale degli acconti già percepiti.

21. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà a sottoporre al Contraente una proposta di liquidazione entro 60 giorni dalla ricezione della citata documentazione ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.

In caso di opposizione promossa dalla Società, il Contraente avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

La reiterata inosservanza delle suddette tempistiche, senza giustificato motivo, potrà determinare la risoluzione del contratto.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società al Contraente entro i 30 giorni di cui al primo comma del presente articolo, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.

La Società si obbliga inoltre a liquidare tutti i danni direttamente alla Contraente o ai soggetti danneggiati laddove espressamente autorizzati dalla Contraente medesima.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell'Assicurato o della Contraente. L'Assicurato è comunque legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contra l'impegno garantito da fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'indennizzo, rilasciata da Istituti di Credito o Compagnie di Assicurazione, di restituire quanto percepito. Detto importo da restituire dovrà inoltre essere maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

22. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza, per mezzo di lettera raccomandata, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni; resta sin da ora concordato che l'eventuale disdetta intimata dalla Società alla presente polizza varrà per l'intero lotto di coperture previste nella Gara bandita dalla Contraente per l'aggiudicazione dei servizi assicurativi, salvo che la Contraente non richieda per iscritto il mantenimento di una o più delle suddette coperture, nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali.

La Società, in caso di recesso ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del medesimo, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

23. ONORARI PERITI E/O SOCIETÀ' DI REVISIONE, INGEGNERI, ARCHITETTI E CONSULENTI

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e/o gli onorari di competenza di Periti, Ingegneri, Architetti, Consulenti, Società di revisione e/o Professionisti in genere che la Contraente o l'Assicurato avrà scelto e nominato anche conformemente al disposto dalle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente o l'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito o Società di revisione.

24. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società non rinuncia al diritto alla rivalsa, spettante ai sensi dell'Art. 1916 C.C., nei confronti dei responsabili in genere, purchè la Contraente/Assicurato non intenda esercitare l'azione verso il responsabile stesso.

25. GESTIONE DELLE VERTENZE DI RISARCIMENTO - SPESE LEGALI E PERITALI

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi della Contraente/Assicurato, presta l'assistenza processuale - tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale - all'Azienda medesima e/o ai prestatori d'opera che si trovino implicati in conseguenza di fatti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento delle proprie mansioni designando, ove occorra, Legali, Tecnici e/o Periti e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

La Società si impegna a gestire, con la necessaria diligenza e qualora la Contraente lo richieda, le vertenze relative a tutti i sinistri anche qualora gli eventuali risarcimenti dovuti dovessero rientrare nell'ambito degli scoperti e/o delle franchigie previste, come se tali scoperti o franchigie non esistessero. Resta convenuto tra le Parti che la Società è tenuta a fornire alla Contraente e/o Assicurato, mediante comunicazione scritta ed entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della formale richiesta e/o della relativa documentazione sottoscritta per delega, gli estremi del legale incaricato per la gestione della vertenza. In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione.

Ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile 3° comma sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro la Contraente e/o Assicurato, anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stesso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, dette spese vengono ripartite tra Società e Contraente in proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde di multe o ammende.

26. LEGITTIMAZIONE

La Società da e prende atto che:

- la polizza viene stipulata dalla Contraente anche a favore degli Assicurati senza il loro espresso consenso;
- la Contraente adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa ed esercita consequenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso degli Assicurati stessi che si intende e si riconosce come espressamente prestato e manifestato sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

27. OBBLIGHI DELLA SOCIETA' NELLA GESTIONE DEI SINISTRI — RENDICONTO

Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro, la Società dovrà comunicare i relativi numeri di sinistro, nonché il nome del perito e/o liquidatore presso cui si deve indirizzare danneggiato. L'Ufficio Sinistri della Contraente provvederà a comunicare alla controparte tutte le informazioni utili per ottenere il risarcimento nel più breve tempo possibile.

La Società dovrà risarcire anche i sinistri in franchigia che, dietro richiesta documentata, verranno rimborsati, con scadenza semestrale dalla Contraente/Assicurata.

La Società s'impegna ed obbliga a fornire alla Contraente, ogni 6 (sei) mesi, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri denunciati in ordine cronologico sulla base della data di sinistro;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullazione "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di numero di sinistro, di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal Terzo reclamante, indicazione del nominativo del Terzo reclamante, data della chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

28. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

Il contraente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ad alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Brindisi - della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

BENI IMMOBILI: L'intera costruzione edile (fabbricato) di cui abbia disponibilità a qualunque titolo (quali, ad esempio, proprietà, uso, gestione) o la parte di essa (quale, ad esempio, ufficio, magazzino, negozio, appartamento), compresi fissi ed infissi, impianti idrici, igienici, elettrici ed elettronici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, impianti di telecontrollo e di allarme, purchè fissi, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti ed installazioni considerate immobili per natura o destinazione, compresi i pannelli solari, gli affreschi o le statue non aventi valore artistico; le tappezzerie, le tinteggiature, parquets e moquettes.

Sono comprese le opere di fondazione o interrato e le pertinenze, anche se separate, del fabbricato assicurato, le recinzioni in muratura e le cancellate, le antenne fisse relative ad impianti centralizzati radiotelevisivi; il tutto attinente alla proprietà del fabbricato assicurato, incluso parchi, alberi di alto fusto, strade private.

Sono comprese anche le dipendenze del fabbricato, quali: cantine, soffitte, boxes, e altre cose fisse destinate, in modo durevole, a servizio o ad ornamento del fabbricato assicurato.

Sono, inoltre, comprese le centrali termiche di proprietà della Contraente ancorché non al diretto servizio dei Beni Immobili assicurati.

Resta escluso il solo valore dell'area su cui sorgono i predetti Beni Immobili.

BENI MOBILI: L'arredamento delle portinerie e degli ingressi e tutto quanto è contenuto nelle costruzioni di cui sopra, senza esclusione alcuna, fatta eccezione per gli impianti compresi nella dizione di Beni Immobili e per i veicoli in genere iscritti al P.R.A.; il tutto in quanto di proprietà della Contraente o perché la medesima ha interesse, o sia tenuta, all'assicurazione o di proprietà dei dipendenti, ospiti, terzi in genere con esclusione dei beni mobili di proprietà di inquilini e locatari.

Criterio di Determinazione delle Somme Assicurate alla Sezione I - Congruità
--

Il capitale globale dichiarato è stato determinato in base ai seguenti criteri:

- 1 - totale vani convenzionali moltiplicato per il valore a nuovo del vano convenzionale determinato secondo il D.M. LL.PP. del 05/08/94 e successivi aggiornamenti.
- 2 - mq. complessivi euro/mq. di valore a nuovo per i locali extra residenziali e le sedi degli uffici aziendali dell'ARCA.

La Società espressamente conviene sulla congruità dei capitali globali assicurati, calcolati come sopra riportato.

Assicurazione con dichiarazione di valore

- 1 - La Contraente dichiara che il capitale globale assicurato con la polizza in oggetto comprende il valore della totalità dei Beni Immobili e Mobili su cui ha un interesse assicurativo.
- 2 - La Società - in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non applicherà, qualunque sia il valore dei beni assicurati che risulterà al momento del sinistro, la regola proporzionale di cui all'Articolo "Assicurazione Parziale".
- 3 - La Contraente è tenuta a comunicare alla Società, al termine di ciascun periodo di assicurazione, l'aggiornamento del valore globale assicurato calcolato alla data di scadenza del periodo stesso. Tale comunicazione dovrà essere fatta non oltre 120 (centoventi) giorni dal termine di detto periodo di assicurazione.
- 4 - La Società si impegna a ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme
 - a) risultanti da rivalutazione del costo medio per vano convenzionale (somma dei costi di ricostruzione e di rimpiazzo a nuovo e di riacquisto dei beni immobili e mobili) dichiarato all'inizio del periodo di assicurazione, dovuta ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
 - b) derivanti da aumento dei vani convenzionali complessivi dovuto ad introduzione in garanzia, senza peraltro alcun obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Azienda Contraente, di beni comunque acquisiti nel corso del periodo di assicurazione, compresi quelli trasferiti ope legis;
 purché tali maggiori somme non superino il 30% del capitale globale indicato in polizza in base all'ultima dichiarazione.

Qualora invece le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino, separatamente o nel loro insieme, aumenti superiori al 30%, l'indennizzo in caso di sinistro sarà soggetto alla regola proporzionale in ragione della parte eccedente la suddetta percentuale.

Ai fini di quanto sopra, la Società non terrà conto delle maggiori somme dovute all'acquisizione di beni che siano separatamente assicurati con apposito contratto e ciò, fino a quando essi saranno così assicurati.

- 5 - Successivamente alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base alla comunicazione inoltrata a cura dell'Assicurato come previsto al punto 3).
Qualora, tuttavia, le maggiorazioni fossero superiori al 30% del capitale globale indicato in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti anche per quanto riguarda i tassi di premio da applicare.

- 6 - Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente condizione non comporta alcuna altra deroga alle Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE I – DANNI AI FABBRICATI CONDIZIONE DI ASSICURAZIONE
--

MASSIMA ESPOSIZIONE ANNUA

Resta inteso tra le Parti che, fatti salvi i diversi limiti di seguito previsti, per i sinistri rientranti nelle garanzie prestate dalla presente Sezione I la massima esposizione della Società, al netto delle relative (franchigie/scoperti, non potrà eccedere le seguenti somme:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| € 25.000.000,00 | per ciascun sinistro; |
| € 50.000.000,00 | per aggregato annuo; |

Nel computo delle somme complessivamente corrisposte dalla Società non si farà riferimento a quanto dalla stessa dovuto a termini dell'Articolo 1914 Codice Civile.

29. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

E' assicurato con la presente polizza l'intero patrimonio immobiliare ovunque ubicato nell'ambito della Provincia di Brindisi, dalla data di decorrenza della Polizza, vale a dire fabbricati e immobili o porzioni di essi:

- a) di proprietà o in locazione, comodato, uso, gestione o comunque nella disponibilità del Contraente;
- b) amministrati e/o gestiti dal Contraente anche in presenza di quote millesimali detenute a qualsiasi titolo da terzi.

Limitatamente ad appartamenti e/o porzioni di immobili di proprietà o in locazione, comodato, uso, gestione o comunque nella disponibilità dell'Assicurato, ma la cui amministrazione e/o gestione venga esercitata da terzi e quindi la Contraente non sia competente per le coperture assicurative, la presente polizza opera:

- c) come "Globale Abitazione" con esclusione di qualsiasi danno verificatosi alle parti comuni;
- d) a secondo rischio (per differenza di condizioni e/o di limiti) rispetto alla polizza eventualmente sottoscritta dall'amministratore in carica;
- e) a primo rischio in caso di in operatività della polizza sottoscritta dall'amministratore in carica.

E' altresì assicurato il contenuto — ovunque dislocato — di proprietà, in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità o per il quale l'Assicurato abbia un interesse ad assicurarlo, anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi:

- f) nell'ambito degli immobili di cui al punto a) che precede, anche nel sottotetto di edifici e tettoie, o all'aperto se per naturale destinazione;
- g) presso terzi e/o dipendenti

Per i beni che venissero ad entrare nella proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità della Contraente dopo l'emissione della polizza, la garanzia decorrerà automaticamente dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna se anteriore alla precedente, senza obbligo per il Contraente di darne avviso anticipato alla Società.

Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia i beni alienati con effetto dalla data del titolo o, comunque, da quello della consegna, se posteriore alla precedente; varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di beni che la Contraente detenesse in uso a qualsiasi titolo.

Si precisa inoltre che la presente polizza non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui la Controparte consegni i fabbricati in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

Il Contraente è pertanto esonerato dalla dichiarazione delle ubicazioni assicurate e del valore dei relativi beni immobili assicurati, di eventuali vicinanze pericolose, nonché della successiva comunicazione di qualsiasi variazione, salvo quanto previsto al successivo art. 5 della Sezione 2, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso della Contraente, da esibirsi previa richiesta della Società.

La Società si obbliga a indennizzare il Contraente, anche se di proprietà di Terzi, dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli edifici assicurati distrutti o danneggiati da:

- o incendio;
- o fulmine;
- o esplosione e scoppio;
- o caduta/impatto di corpi volanti, aeromobili - anche non pilotati - loro parti o cose trasportate, caduta di meteoriti, scorie, corpi orbitanti, loro parti in genere;
- o Implosione;
- o Urto veicoli, danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio;
- o Autocombustione;
- o Rovina di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni;

La Società indennizza altresì, purchè conseguenti agli eventi di cui sopra:

- o i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione dell' energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purchè conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure beni posti nell'ambito di 40 (quaranta) m. da esse;
- o i guasti arrecati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire ad arrestare l'incendio;
- o i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da bang sonico determinato da aeromobili ed oggetti in genere per superamento del muro del suono.

30. ESCLUSIONI

Salvo quanto previsto in altre parti del presente contratto, sono esclusi i danni:

- o verificatesi in occasione di atti di guerra - anche civile -, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che la Contraente e/o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- o verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che la Contraente e/o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- o causati con dolo dell' Assicurato o della Contraente, dei Rappresentanti Legali, la colpa grave dei predetti invece non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
- o di smarrimento o di furto delle cose assicurate, avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- o agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- o indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

CLAUSOLE AGGIUNTIVE

31. COLPA GRAVE

La Società, indennizza i danni materiali e diretti dagli eventi per i quali è prestata la presente polizza, causati con colpa grave della Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali.

32. FABBRICATI IN COMPROPRIETÀ O IN CONDOMINIO

Qualora il fabbricato assicurato costituisca la porzione di un fabbricato in condominio, l'Assicurazione comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di costituenti proprietà comune.

ESTENSIONE DI GARANZIA

33. EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine, neve, gelo, trombe d'aria, vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia.

La Società risponde altresì dei danni di allagamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti, a vetrate e lucernari in genere dalla violenza degli eventi di cui alla presente estensione.

La Società **non risponde** dei danni:

causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi di acqua naturali od artificiali;
- mareggiata o penetrazioni di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- nonché dei danni di allagamento diversi da quelli di cui al secondo capoverso del presente

articolo;

subiti da:

- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e simili installazioni esterne;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) - capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda allegata nella Sezione 1 SCOPERTI — FRANCHIGIE — LIMITI DI INDENNIZZO e SEZIONE 2: RESPONSABILITA' CIVILE.

34. GRANDINE

Fermo quanto disposto dalla Estensione di Garanzia "Eventi Atmosferici", la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a:

- o serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- o lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

35. FUORIUSCITA DI ACQUA - ACQUA PIOVANA

Fermo quanto disposto dalla Estensione di Garanzia "Eventi Atmosferici", la Società risponde dei danni materiali e diretti causate ai beni assicurati determinati da fuoriuscita di acqua - acqua piovana compresa - a seguito di guasto, intasamento accidentale o rottura accidentale, anche solo di parti di impianti, di serbatoi, di cisterne, contenitori, condutture - comprese gronde e pluviali - o tubature (non mobili), di impianti automatici di estinzione del fuoco (sprinklers), escluso il formarsi di umidità e lo stillicidio, il traboccamento o rigurgito di fognature.

36. INTASAMENTO DI GRONDE E PLUVIALI

Sono compresi in garanzia i danni arrecati da acqua entrata per intasamento delle gronde o dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre indennizzabili i danni agli immobili ed al loro contenuto per intasamento di gronde o pluviali causato dalla loro insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

37. NEVE - GHIACCIO - GELO

Fermo quanto disposto dalla Estensione di Garanzia "Eventi Atmosferici", la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- o crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
- o caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami, causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- o infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine e acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate da fenomeni atmosferici anzidetti;
- o gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio di fabbricati descritti in polizza.

Agli effetti della presente clausola, la Società non risarcirà i danni causati:

- o da valanghe e slavine;
- o a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai

- fini della presente garanzia);
- o ai capannoni pressostatici;
- o ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato dal crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

Relativamente al sovraccarico neve, l'operatività della presente garanzia, è subordinata alla condizione che i fabbricati, all'epoca della loro realizzazione, fossero conformi alle norme previste per la sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.

38. RIGURGITI ACQUE DI SCARICO E FOGNATURE

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati - nonché le spese sostenute dall'Assicurato/Contraente - in seguito a rigurgito delle acque di scarico e delle fogne al servizio dei fabbricati assicurati causati da guasto, intasamento o rottura accidentale di condutture e serbatoi, fissi o mobili.

Sono in ogni caso esclusi dal risarcimento:

- o danni dovuti alla mancanza di manutenzione;
- o danni arrecati da umidità e stitlicidio;
- o danni verificatisi, anche se solo indirettamente, in occasione di inondazioni e mareggiate.

39. FENOMENO ELETTRICO

La Società risponde dei danni che si manifestassero negli impianti, nelle macchine, apparecchi e circuiti elettrici od elettronici per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati anche quando si manifestassero sotto forma di bruciatura, carbonizzazione, fusione e scoppio.

Sono esclusi dall'assicurazione:

- o lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;
- o i danni dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature.

L'assicurazione è prestata senza l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

40. RICOSTRUZIONE ARCHIVI

La Società risponde senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenute per la ricostruzione degli archivi cartacei.

È escluso qualsiasi riferimento a valori d'affezione, artistico o scientifico.

41. PERDITA PIGIONI

La Società si obbliga a risarcire la Contraente dei danni derivanti, a seguito di sinistro coperto dalla polizza, della perdita delle pigioni o mancato godimento dei fabbricati assicurati per il periodo necessario al ripristino.

Per i locali occupati dall'assicurato, tali danni sono risarciti forfetariamente, maggiorando del 25% (venticinque per cento) l'indennizzo dovuto per le cose assicurate.

42. FUMO

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

43. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - SPESE DI RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare ad una discarica autorizzata - i residui del sinistro, compresi i tossico/nocivi, sino alla concorrenza dell'1 % (uno percento) della somma assicurata per sinistro.

Gli Assicuratori rispondono, altresì, relativamente ai beni non danneggiati, delle spese sostenute per smontare, svuotare, eventualmente decontaminare, temporaneamente rimuovere ed altre simili operazioni nonchè ricollocare in opera e collaudare a nuovo. Sono inoltre comprese le spese di scavo, sterro, livellamento, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato debba sostenere, in caso di danno indennizzabile, per tubazioni, condotte e condutture nonchè conduttori esterni ai Beni assicurati, sino alla concorrenza dell'0.5% (zero virgola cinque percento) della somma assicurata per sinistro.

44. URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, in transito sulla pubblica via od in aree private di proprietà dell'Assicurato.

45. GUASTI CAGIONATI DAI LADRI - FURTO FISSI ED INFISSI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche se diversi da incendio, esplosione, scoppio e caduta di aeromobili, subiti dai beni assicurati in occasione di furto e rapina.

La garanzia è, altresì, estesa al furto di fissi ed infissi stabilmente installati nel fabbricato assicurato, compresi i guasti cagionati agli stessi in conseguenza di furto tentato o consumato.

46. ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI

La garanzia è estesa ai danni subiti dalle cose assicurate per caduta di ascensori e, montacarichi e simili, compreso il danneggiamento agli impianti stessi, purché non dovuti ad usura.

47. ROTTURA ACCIDENTALE DI LASTRE

La garanzia copre i danni materiali e diretti derivanti da rottura accidentale delle lastre in genere pertinenti ai beni assicurati.

48. SPESE PER ALLACCIAMENTI - ONERI DI URBANIZZAZIONE – ORDINANZE DI AUTORITA'

La Società, in caso di danni al fabbricato provocati da uno degli eventi garantiti, si obbliga ad indennizzare le eventuali spese poste a carico dell'Assicurato/Contraente dalle società fornitrici, compresi i relativi allacciamenti, di erogazione di energia elettrica, di acqua e del gas, nonché degli impianti telefonici al servizio del fabbricato.

La Società si impegna, altresì, a garantire il risarcimento dei costi di urbanizzazione a carico dell'Assicurato/Contraente, nel caso sia stato deciso di ricostruire il fabbricato danneggiato in altro luogo.

La Società si impegna, inoltre al risarcimento delle spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di beni non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione.

49. MAGGIORI COSTI

La Società si obbliga ad indennizzare le eventuali spese sostenute dall'Assicurato, a seguito di un sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili

a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La Società risarcirà dette spese senza l'applicazione di alcuna franchigia o scoperto previsti dalla polizza.

La Società indennizza dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile.

50. RICORSO TERZI E LOCATARI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dei massimali convenuti, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi - compresi i locatari - da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- o a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato, i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonchè le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- o di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamenti dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati Terzi:

- o i legali rappresentanti dell'Assicurato ed i famigliari conviventi degli stessi;
- o le società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o partecipate, nonchè gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

La garanzia è prestata per ogni sinistro e per anno assicurativo fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

GARANZIE SOCIO - POLITICI I TERRORISMO I CATASTROFALI

51. EVENTI SOCIO - POLITICI

La Società risponde:

- o dei danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta/impatto di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio;
- o degli altri danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- o verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- o causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali;

- o di furto, rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
- La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, e operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare del fabbricato con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al secondo capoverso anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
- Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

52. ATTI DI TERRORISMO

La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

53. INONDAZIONI, ALLUVIONI

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, anche se tale eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- o causati da maremoti e maree;
- o cagionati da cedimenti, smottamenti o franamenti di terreno;
- o dovuti ad umidità, stillicidio, trasudamento od infiltrazioni;
- o a cose mobili all'aperto;
- o provocati da colaggio o rotture degli impianti automatici di estinzione.

54. ALLAGAMENTI

La società risponde dei danni materiali e diretti provocati da acque che penetrino all'interno degli immobili per cause diverse da inondazioni, alluvioni, fuoriuscite dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua (naturali od artificiali).

Non sono indennizzabili i danni:

- o causati da acque penetrate attraverso serramenti o lucernari non efficacemente chiusi; o derivanti dal formarsi di umidità o da stillicidio;
- o provocati da qualsiasi interruttore di flusso d'acqua lasciato aperto;
- o alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 (dodici) cm. dal pavimento.

55. TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione, implosione, scoppio - causati ai fabbricati assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

L'assicurazione è prestata senza l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

La Società non risarcisce i danni:

- o causati da esplosione, emanazione di calore e radiazione, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- o di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o da qualsiasi danno che non

riguardi la materialità delle cose assicurate.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

- le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

SEZIONE II – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

MASSIMALE ASSICURATO

Resta inteso tra le Parti che la massima esposizione della Società per ogni sinistro rientrante nelle garanzie prestate dalla presente Sezione II, al netto delle relative franchigie/scoperti, non potrà eccedere le seguenti somme:

5.000.000,00 per ciascun sinistro;
15.000.000,00 per aggregato annuo;

56. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese) danni involontariamente cagionati a Terzi (compresi i locatari) e che siano causa di morte, di lesioni corporali o di danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di proprietario, conduttore, locatario o sublocatore, gestore, custode dei fabbricati assicurati e dei relativi impianti, delle aree di pertinenza anche se convenzionate ad uso di passaggio od altro, delle aree verdi annesse ai fabbricati medesimi.

La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità dei beni di cui sopra.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone del cui operato debba rispondere.

57. RIVALSA I.N.P.S.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modificazioni ed integrazioni.

58. FABBRICATI IN CONDOMINIO

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità imputabile ai conduttori dei singoli appartamenti, condomini e/o locatari, per fatto proprio o delle persone con le quali o delle quali devono rispondere, purchè con loro convivente.

Tale estensione di garanzia è limitata al solo rischio derivante dalla conduzione dell'appartamento e, quindi, inerente l'uso del fabbricato, delle relative parti comuni, impianti fissi ed apparecchi elettrodomestici.

I conduttori dei singoli appartamenti, anche se locatari, sono considerati terzi fra di loro, così come è considerato terzo rispetto ad ognuno di loro l'amministratore dell'immobile garantito.

La presente garanzia è prestata, senza l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

59. ESCLUSIONI

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a Terzi;

- a) per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi della legge del 24 dicembre 1969 n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione (Responsabilità Civile Autoveicoli e Natanti);
- b) per i danni conseguenti a sviluppo, in qualunque modo originato, di energia nucleare;
- c) da furto (salvo quanto previsto nella "ESTENSIONI DI GARANZIA" della presente Sezione II);
- d) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento, esalazioni fumogene o gassose, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- e) conseguenti alla lavorazione e/o esposizione di amianto, campi elettromagnetici, sostanze radioattive, apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo;

Salvo quanto diversamente disciplinato dal presente contratto.

60. NOVERO DEI TERZI

Si prende atto tra le Parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerate Terzi tutte le Persone, fisiche e giuridiche, ad esclusione dei Prestatori d'opera dell'Assicurato iscritti all'I.N.A.I.L. qualora subiscano il danno per causa di lavoro in quanto già operativa altra copertura assicurativa.

Tuttavia i Prestatori d'opera dell'Assicurato iscritti all'I.N.A.I.L. sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà.

61. ESTENSIONE DI GARANZIA

A puro titolo esemplificativo, e senza che ciò possa comportare limitazione di sorta alle garanzie assicurative prestate con la polizza in questione, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) Danni prodotti da allegamenti, infiltrazioni, rigurgito di fogna, spargimento di liquidi o liquami, occlusioni di tubazioni, condutture, apparecchi igienici, causati da neve, ghiaccio o gelo;
- b) Danni prodotti da antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici, attrezzature ed impianti sportivi, comprese piscine, parco giochi e simili, strade interne ed esterne;
- c) Danni subiti dagli impianti ed apparecchi di misura, di distribuzione e di utilizzazione, di proprietà dell'azienda telefonica e di quelle erogatrici di servizi in genere (acqua, gas, energia elettrica, ecc.) che si trovino nei fabbricati assicurati, escluse le cabine di trasformazione dell'azienda elettrica ed ogni impianto che non sia di uso esclusivo dei fabbricati stessi;
- d) La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dalla Contraente e/o Assicurato (sono esclusi i furti compiuti da persone del cui operato debba rispondere il Contraente);
- e) Danni derivanti a terzi da incendio di cose di proprietà della Contraente o dalla stessa detenute;
- f) Danni derivanti alla Contraente nella sua qualità di committente dei servizi inerenti il funzionamento dei fabbricati garantiti nonché i lavori di ordinaria manutenzione degli stessi.

SEZIONE I: SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO PER DANNI AI FABBRICATI

Massimale Esposizione annua:

per ciascun sinistro	Euro	25.000.000,00
per aggregato annuo	Euro	50.000.000,00

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI/FRANCHIGIE			LIMITI DI INDENNIZZO
	(Sc.)	(Fr.)	per sinistro	
EVENTI ATMOSFERICI	Sc. nessuno	-	Fr. € 1.500,00	80% del capitale esistente per singola ubicazione e per sinistro
GRANDINE	Sc. nessuno	-	Fr. € 1.500,00	70% del capitale esistente per singola ubicazione e per sinistro
FUORIUSCITA DI ACQUA – ACQUA PIOVANA	Sc. nessuno	-	Fr. € 1.500,00	€ 200.000,00 per singola ubicazione e per sinistro
INTASAMENTO DI GRONDE E PLUVIALI	Sc. nessuno	-	Fr. € 1.500,00	€ 1.000.000,00 per singola ubicazione e per sinistro
NEVE-GHIACCIO-GELO	Sc. nessuno	-	Fr. € 1.500,00	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno
RIGURGITI ACQUE DI SCARICO E FOGNATURE	Sc. nessuno	-	Fr. € 1.500,00	€ 100.000,00 per sinistro
FENOMENO ELETTRICO	Sc. nessuno	-	Fr. € 500,00	€ 150.000,00 per sinistro
RICOSTRUZIONE ARCHIVI	Sc. nessuno	-	Fr. € 500,00	€ 50.000,00 per sinistro e per anno

PERDITA PIGIONI	Sc. nessuno	-	Fr. € 0,00	25% dell'indennizzo dovuto per le cose assicurate, con il limite di € 500.000,00 per sinistro
SPESE DI DEMOLIZIONE E DI SGOMBERO	Sc. nessuno	-	Fr. € 0,00	1% della somma complessivamente assicurata per sinistro
SPESE DI RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO	Sc. nessuno	-	Fr. € 0,00	0.5% della somma complessivamente assicurata per sinistro
GUASTO CAGIONATO DAI LADRI E FURTO FISSI E INFISSI	Sc. nessuno	-	Fr. € 500,00	€ 25.000,00 per singola ubicazione e per sinistro
ROVINA ASCENSORI E MONTACARICHI	Sc. nessuno	-	Fr. € 1.500,00	nessuno
ROTTURA DI LASTRE	Sc. nessuno	-	Fr. € 0,00	€ 10.000,00 per lastra ed € 500.000,00 per anno
SPESE PER ALLACCIAMENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE	Sc. nessuno	-	Fr. € 0,00	€ 150.000,00 per anno
MAGGIORI COSTI	Sc. nessuno	-	Fr. € 0,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
RICORSO TERZI	Sc. nessuno	-	Fr. € 0,00	€ 5.000.000,00 per sinistro
EVENTI SOCIO-POLITICI	Sc. nessuno	-	Fr. € 1.500,00	70% del capitale esistente per singola ubicazione e per sinistro
ATTI DI TERRORISMO	Sc. nessuno	-	Fr. € 5.000,00	80% del capitale esistente per singola ubicazione e per sinistro
INONDAZIONI ED ALLUVIONI	Sc. nessuno	-	Fr. € 5.000,00	€ 10.000.000,00 per sinistro
ALLAGAMENTI	Sc. nessuno	-	Fr. € 1.500,00	€ 2.500.000,00 per sinistro
TERREMOTO	Sc. nessuno	-	Fr. € 25.000,00	30% del capitale esistente per singola ubicazione e per sinistro

SEZIONE II: SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO PER RESPONSABILITA' CIVILE

Massimale Assicurato:

per ciascun sinistro	Euro	5.000.000,00
per aggregato annuo	Euro	15.000.000,00

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI/FRANCHIGIE		LIMITI DI INDENNIZZO
	(Sc.)	(Fr.)	
Conduttori/Condomini/Locatari/Assegnatari/Terzi coinvolti, ecc.	Sc. nessuno	- Fr. € 0,00	€ 5.000.000,00 per sinistro con un massimo di € 15.000.000,00 per anno
Danni da furto	Sc. 10%	- Fr. € 500,00	€ 5.000,00 per sinistro con un massimo di € 50.000,00 per anno

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre a quelli sopra riportati potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile a termini della polizza in oggetto.

Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli innanzi indicati, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia/scoperto più elevata tra quelle applicabili.

DISPOSIZIONI FINALI

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme presenti e riportate in questo Capitolato Speciale d'Appalto.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla eventuale coassicurazione.

SCHEMA DI QUOTAZIONE

Numero vani convenzionali(*): 34.064,03 (vedi elenco immobili)

Valore a nuovo per vano convenzionale: € 12.486,18 (Determinato in attuazione del D.M. LL.PP. del 05/08/94)

Numero locali extra residenziali: 155

Valore complessivo locali extra residenziali: € 9.222.153,81

Sedi Aziendali: n. 2

Valore di ricostruzione sedi aziendali: € 2.286.261,60

Valore complessivo del patrimonio da assicurare: € 412.947.334,10

(*) Un vano **convenzionale e pari a mq 14,00**

ELENCO IMMOBILI ASSICURATI

EDIFICI RESIDENZIALI

Comune	Indirizzo	Lotto	Scale	Alloggi	Vano Convenzionale
BRINDISI	VIA MODIGLIANI	000	1	1	5,97
BRINDISI	P.ZA STANO	001	0	36	188,72
BRINDISI	VIA MODIGLIANI	001	0	11	66,68
BRINDISI	VIA DE PINEDO	002	0	3	13,38
BRINDISI	VIA MODIGLIANI	002	7	7	38,85
BRINDISI	VIA DE' MILLE	003	13	13	69,75
BRINDISI	VIA MARSICA	003	12	12	49,49
BRINDISI	VIA MARSICA	004	16	16	66,14
BRINDISI	VIA PONTINIA	004	6	6	34,75
BRINDISI	VIA MANTEGNA	005	9	9	52,64
BRINDISI	VIA SICILIA	005	5	7	24,42
BRINDISI	VIA CAMPANIA	009	3	3	11,77
BRINDISI	VIA CAMPANIA	010	8	8	33,85
BRINDISI	VIA EMILIA	011	13	13	59,65

BRINDISI	VIA ENNIO	012	1	1	5,34
BRINDISI	VIA TITO LIVIO	013	2	2	10,43
BRINDISI	CORTE IMP. ADRIANO	015	12	12	55,74
BRINDISI	VIA ORAZIO FLACCO	016	1	1	4,71
BRINDISI	VIA PIEMONTE	018	1	1	4,56
BRINDISI	CORTE ORAZIO FLACCO	019	8	8	40,07
BRINDISI	CORTE ORAZIO FLACCO	020	0	4	21,84
BRINDISI	VIA ROMOLO	021	3	3	17,66
BRINDISI	VIA ROMOLO	022	0	6	35,80
BRINDISI	V.LE ALDO MORO	023	20	20	106,77
BRINDISI	V.LE ALDO MORO	024	0	1	1,50
BRINDISI	VIA ALDO MORO	024	0	1	4,50
BRINDISI	VIA CORTE TIROLO	024	1	1	4,23
BRINDISI	VIA SICILIA	025	2	2	10,47
BRINDISI	VIA GERMANICO	026	9	9	50,70
BRINDISI	VIA GERMANICO	027	10	10	59,25
BRINDISI	VIA CORTE TIROLO	028	1	1	4,57
BRINDISI	VIA GERMANICO	028	11	11	63,41
BRINDISI	P.ZA APULIA	029	9	9	51,48
BRINDISI	P.ZA APULIA	030	8	8	46,52
BRINDISI	P.ZA APULIA	031	6	6	34,83
BRINDISI	VIA P. UCCELLO	032	14	14	100,99
BRINDISI	P.ZA GIOTTO	033	15	15	105,32
BRINDISI	P.ZA GIOTTO	034	7	7	49,69
BRINDISI	P.ZA RAFFAELLO	037	1	7	24,63
BRINDISI	V.LE COMMENDA	037	1	1	5,85
BRINDISI	P.ZA TIEPOLO	038	13	15	95,32
BRINDISI	VIA CORTE TIROLO	038	1	1	5,18
BRINDISI	VIA TIROLO	038	8	8	45,03
BRINDISI	P.ZA TIEPOLO	039	10	12	73,95
BRINDISI	P.ZA SIGNORINI	040	10	10	68,92
BRINDISI	VIA P. DELLA FRANCESCA	041	9	9	58,73
BRINDISI	P.ZA CANALETTO	042	11	13	80,60
BRINDISI	P.ZA BOLDINI	043	40	40	286,32
BRINDISI	P.ZA CARAVAGGIO	044	32	32	235,00
BRINDISI	P.ZA CARAVAGGIO	045	32	32	234,64
BRINDISI	VIA CANOVA	046	18	18	133,91
BRINDISI	VIA CARAVAGGIO	046	22	22	157,87
BRINDISI	VIA PACE BRINDISINA	046	1	1	7,91
BRINDISI	STRADA DELLE BOCCE	047	0	4	21,27
BRINDISI	VIA L. DA VINCI	047	20	20	166,99
BRINDISI	VIA SEMENGHINI	047	19	19	154,59

BRINDISI	VIA CARNIA	048	8	8	44,62
BRINDISI	VIA E. GOLA	048	19	19	147,58
BRINDISI	VIA L. DA VINCI	048	17	17	136,63
BRINDISI	VIA SABINIA	048	16	16	90,94
BRINDISI	LARGO DELLE MURGE	049	3	3	16,68
BRINDISI	LARGO PEUCEZIA	049	8	8	43,42
BRINDISI	P.ZA ZANDOMENEGHI	049	16	16	130,72
BRINDISI	P.ZZA ALTO ADIGE	049	2	2	10,87
BRINDISI	PIAZZA ALTO ADIGE	049	2	2	10,83
BRINDISI	VIA A.ADIGE	049	16	16	86,68
BRINDISI	VIA VERSILIA	049	2	2	11,85
BRINDISI	P.ZA ZANDOMENEGHI	050	37	46	308,28
BRINDISI	VIA CARNIA	050	20	22	137,50
BRINDISI	VIA E. GOLA	051	22	22	174,52
BRINDISI	VIA RANZONI	051	15	15	119,57
BRINDISI	P.ZA CREMONA	052	44	57	363,95
BRINDISI	P.ZA FAVRETTO	053	39	45	300,82
BRINDISI	P.ZA FAVRETTO	054	45	55	359,79
BRINDISI	P.ZA G. GOZZANO	055	1	1	6,30
BRINDISI	P.ZA G.GOZZANO	055	30	30	188,51
BRINDISI	P.ZA LICINI	055	31	45	295,57
BRINDISI	P.ZA COLLETTA	056	0	1	5,20
BRINDISI	P.ZA LICINI	056	13	18	102,15
BRINDISI	VIA ANTONIO LIGABUE	056	11	11	91,46
BRINDISI	VIA M. MAFAI	056	19	19	155,15
BRINDISI	VIA ARTURO MARTINI	057	21	21	166,79
BRINDISI	VIA M. MAFAI	057	9	9	68,79
BRINDISI	VIA ANTONIO LIGABUE	058	25	25	194,76
BRINDISI	VIA DAL BONO	058	16	16	123,79
BRINDISI	VIA OFANTO	059	29	29	196,03
BRINDISI	VIA OFANTO	060	30	30	207,38
BRINDISI	VIA BRADANO	061	0	4	34,39
BRINDISI	VIA TEVERE	061	2	30	125,30
BRINDISI	CORTE SELE	062	0	13	105,24
BRINDISI	VIA TEVERE	062	1	27	140,76
BRINDISI	CORTE SELE	063	0	13	100,94
BRINDISI	VIA BASENTO	063	0	27	151,92
BRINDISI	CORTE TICINO	064	15	15	93,69
BRINDISI	VIA TICINO	064	22	22	119,95
BRINDISI	CORTE TICINO	065	0	14	107,08
BRINDISI	CORTE TICINO	065	0	1	7,58
BRINDISI	VIA ADIGE	065	46	46	232,44

BRINDISI	L.GO PACINOTTI	066	0	32	203,01
BRINDISI	VIA MATTEUCCI	067	33	33	204,31
BRINDISI	VIA GALVANI	068	0	29	181,55
BRINDISI	CORTE TEVERE	069	19	19	129,04
BRINDISI	VIA GARIGLIANO	069	10	10	69,89
BRINDISI	VIA TRASIMENO	069	14	14	94,27
BRINDISI	VIA L. DA VINCI	070	26	26	139,41
BRINDISI	VIA SEMEGHINI	070	13	13	70,56
BRINDISI	P.ZA PIRANDELLO	072	0	1	5,75
BRINDISI	PIAZZA ANDORRA	072	8	8	58,63
BRINDISI	VIA IRLANDA	072	12	12	88,51
BRINDISI	VIA SVEZIA	072	12	12	87,69
BRINDISI	PIAZZA ANDORRA	073	20	20	144,89
BRINDISI	VIA IRLANDA	073	11	11	79,96
BRINDISI	VIALE EUROPA	074	24	24	183,63
BRINDISI	VIALE GRECIA	075	24	24	171,97
BRINDISI	VIALE GRECIA	076	8	8	56,97
BRINDISI	VIALE NORVEGIA	076	12	12	85,54
BRINDISI	VIA FINLANDIA	077	22	22	166,54
BRINDISI	V.LE EUROPA	078	6	6	45,48
BRINDISI	VIA NORVEGIA	078	11	11	83,27
BRINDISI	VIA BRADANO	079	0	4	19,40
BRINDISI	VIA D.E.TAZZOLI	079	7	7	60,14
BRINDISI	VIA FINLANDIA	079	18	18	136,14
BRINDISI	VIA PACE BRINDISINA	079	4	4	34,52
BRINDISI	VIA TRASIMENO	079	0	6	28,91
BRINDISI	VIA ARNO	080	30	30	179,85
BRINDISI	VIA G.D'ANNUNZIO	080	2	2	12,42
BRINDISI	CORTE SELE	081	0	8	64,26
BRINDISI	VIA BASENTO	081	8	8	62,36
BRINDISI	VIA MATTEUCCI	082	12	12	93,95
BRINDISI	VIA B. CELLIE	083	10	10	78,29
BRINDISI	VIA F.DE PISIS	084	16	16	119,51
BRINDISI	VIA MODIGLIANI	084	1	1	8,84
BRINDISI	VIA RAFFAELLO	084	58	58	323,09
BRINDISI	P.ZA BOCCIONI	085	1	1	7,08
BRINDISI	PIAZZA RAFFAELLO	085	110	110	659,65
BRINDISI	VIA B. CELLINI	086	128	129	779,05
BRINDISI	VIA M.SIRONI	086	0	3	20,08
BRINDISI	P.ZA M.SIRONI	087	6	6	56,82
BRINDISI	P.ZA SEGANTINI	087	0	5	44,51
BRINDISI	VIALE LEONARDO DA VINCI	087	41	41	204,39

BRINDISI	P.ZA A. MANTEGNA	091	16	16	135,64
BRINDISI	P.ZA BOLDINI	091	13	13	82,78
BRINDISI	P.ZA A. MANTEGNA	092	14	14	100,73
BRINDISI	P.ZA A. SPADINI	092	13	13	110,84
BRINDISI	VIA ARMANDO SPADINI	092	16	16	136,81
BRINDISI	L.GO ANGELO DEL BON	093	24	24	204,96
BRINDISI	P.ZA A. SOLDATI	093	5	5	36,09
BRINDISI	P.ZA F.CASORATI	093	20	20	126,95
BRINDISI	VIA A.SOLDATI	093	3	3	21,53
BRINDISI	P.ZA G.MORANDI	094	39	48	372,73
BRINDISI	VIA F.CARENA	094	14	14	118,96
BRINDISI	P.ZA TIZIANO	096	46	46	330,50
BRINDISI	VIA MANTEGNA	096	1	1	7,22
BRINDISI	P.ZA BOLDINI	097	22	22	176,05
BRINDISI	P.ZA SPADINI	097	7	7	57,83
BRINDISI	VIA BOLDINI	097	4	4	33,08
BRINDISI	P.ZA RAFFAELLO	099	0	1	0,86
BRINDISI	P.ZA CARRA'	101	0	14	54,42
BRINDISI	P.ZA G. BORSI	105	24	24	130,41
BRINDISI	P.ZA MOMMSEN	107	14	14	76,46
BRINDISI	P.ZA A. MURATORI	108	20	20	119,97
BRINDISI	VIA A. MURATORI	108	1	1	6,65
BRINDISI	P.ZA N. TOMMASEO	109	43	43	237,13
BRINDISI	VIA EGNAZIA	110	1	1	1,27
BRINDISI	VIA GIOSUE' CARDUCCI	110	18	34	185,60
BRINDISI	VIA VERGA	110	0	1	0,86
BRINDISI	VIA EGNAZIA	111	20	22	124,13
BRINDISI	VIA EGNAZIA	112	18	20	106,95
BRINDISI	VIA U. BETTI	113	10	11	65,28
BRINDISI	VIA U. BETTI	114	15	15	90,21
BRINDISI	VIA U. BETTI	115	19	22	136,74
BRINDISI	VIA U. BETTI	116	15	18	108,47
BRINDISI	VIA M. BUONARROTI	117	20	20	121,56
BRINDISI	VIA M. BUONARROTI	118	19	21	129,29
BRINDISI	VIA M. BUONARROTI	119	11	11	71,15
BRINDISI	VIA M. BUONARROTI	120	15	15	98,64
BRINDISI	VIA G. PAPINI	121	12	12	77,63
BRINDISI	VIA G. PAPINI	122	15	16	93,10
BRINDISI	VIA G. PAPINI	123	18	18	123,93
BRINDISI	VIA G. PAPINI	124	17	19	104,29
BRINDISI	VIA A. PANZINI	125	11	14	77,06
BRINDISI	VIA A. PANZINI	126	11	13	81,53

BRINDISI	VIA A. PANZINI	127	20	21	145,04
BRINDISI	VIA A. PANZINI	128	18	20	119,48
BRINDISI	VIA DELLA TORRETTA	129	20	21	120,89
BRINDISI	VIA DELLA TORRETTA	130	18	20	140,69
BRINDISI	Via Paolo Borsellino	131	18	18	79,57
BRINDISI	Via Rosario Livatino	131	16	16	80,19
BRINDISI	Via Paolo Borsellino	132	36	36	244,29
BRINDISI	Strada per Contardo	133	12	12	81,43
BRINDISI	Via Don G. Puglisi	133	12	12	81,43
BRINDISI	Via Don G. Puglisi	134	12	12	81,43
BRINDISI	Via Paolo Borsellino	134	24	24	162,86
BRINDISI	Via Giuseppe Impastato	135	40	40	243,05
BRINDISI - TUTURANO	VIA SPEDICATO	001	1	1	4,49
CAROVIGNO	VIA 2 GIUGNO	001	3	3	13,74
CAROVIGNO	VIA MARTIRI DI VIA D'AMELIO	002	28	28	196,35
CAROVIGNO	VIA MARTIRI DI VIA D'AMELIO	003	16	16	101,92
CAROVIGNO	VIA M. DI VIA D'AMELIO	004	0	9	51,30
CAROVIGNO	VIA D'AMELIO	005	16	16	131,43
CAROVIGNO	VIA D'AMELIO	006	24	24	113,14
CAROVIGNO	VIA VITTORIO VENETO	012	1	1	4,80
CAROVIGNO	VIA A. GRAMSCI	071	2	3	16,87
CEGLIE MESSAPICA	VIA ANCONA	001	0	5	40,07
CEGLIE MESSAPICA	VIA ANCONA	002	3	3	23,45
CEGLIE MESSAPICA	VIA BARI	002	9	12	88,45
CEGLIE MESSAPICA	VIA TERESA LA MARINA	003	9	9	51,03
CEGLIE MESSAPICA	VIA C. CAMPANELLA	004	0	10	42,95
CEGLIE MESSAPICA	VIA V.P. CIRACI	005	11	11	79,47
CEGLIE MESSAPICA	VIA COL.CALIANDRO	006	16	16	111,76
CEGLIE MESSAPICA	VIA MONS. CALIANDRO	007	30	30	147,98
CEGLIE MESSAPICA	P.ZA GIORGIO LA PIRA	008	14	14	91,55
CEGLIE MESSAPICA	P.ZA GIORGIO LA PIRA	009	17	17	111,23
CEGLIE MESSAPICA	VIA ANCONA	010	7	7	42,40
CEGLIE MESSAPICA	VIA BARI	011	9	9	54,51
CEGLIE MESSAPICA	VIA AMENDOLA	012	1	1	6,83
CEGLIE MESSAPICA	VIA EMILIO NOTTE	012	11	11	74,57
CEGLIE MESSAPICA	VIA EMILIO NOTTE	013	9	9	61,03
CEGLIE MESSAPICA	VIA EMILIO NOTTE	014	6	6	40,68
CEGLIE MESSAPICA	VIA EMILIO NOTTE	015	18	18	125,16
CEGLIE MESSAPICA	VIA ROSARIO LIVATINO	015	18	18	125,28
CEGLIE MESSAPICA	VIA DON ORONZO ELIA	016	21	21	110,10
CEGLIE MESSAPICA	VIA DON ORONZO ELIA	017	15	15	76,91
CEGLIE MESSAPICA	VIA MANZONI	077	12	12	71,05

CELLINO SAN MARCO	VIA CACCIATORI	001	3	3	24,46
CELLINO SAN MARCO	VIA G.GALILEI	001	4	4	32,26
CELLINO SAN MARCO	VIA SQUINZANO	002	14	14	88,00
CISTERNINO	VIA CEGLIE	002	2	2	9,43
CISTERNINO	VIA LIGURIA	004	7	7	51,33
CISTERNINO	VIA LIGURIA	005	3	3	25,37
CISTERNINO	VIA LIGURIA	006	10	10	57,93
CISTERNINO	VIA LIGURIA	007	16	16	100,91
ERCHIE	VIA TOSCANINI	001	4	4	22,14
ERCHIE	VIA PETRARCA	002	39	39	237,15
FASANO	VIA DON MINZONI	005	1	1	5,51
FASANO	VIA TURATI	006	1	1	5,77
FASANO	VIA GIARDINELLI	014	4	4	33,20
FASANO	VIA PIETRO NENNI	014	6	6	49,73
FASANO	VIA PIETRO NENNI	015	9	9	74,76
FASANO	VIA PIETRO NENNI	016	7	7	51,91
FASANO	VIA PIETRO NENNI	017	3	3	22,77
FASANO	V.LE PACUVIO	018	0	15	60,65
FASANO	V.LE STRABONE	018	0	1	4,02
FASANO	V.LE STRABONE	019	0	14	105,95
FASANO	V.LE STRABONE	020	0	17	54,64
FASANO	VIA VIRGILIO	021	0	14	95,00
FASANO	VIA PACUVIO	022	0	14	80,71
FASANO	VIA PACUVIO	023	0	13	73,93
FASANO	VIA PACUVIO	024	0	10	60,71
FASANO	VIA PIAVE	025	20	20	131,77
FASANO	VIA GIOVANNI XXIII	026	4	4	26,35
FASANO	VIA S.PERTINI	026	1	1	6,59
FASANO	VIA CAROLI	027	19	19	119,43
FASANO	VIA SARAGAT	027	1	1	6,29
FASANO	VIA GIOVANNI XXIII	028	7	7	44,00
FASANO	VIA CAROLI	029	8	8	50,29
FASANO	VIA GIOVANNI XXIII	029	12	12	75,43
FASANO	VIA GIOVANNI XXIII	030	7	7	44,00
FASANO	VIA MARCO PACUVIO	033	0	13	97,35
FASANO	VIA L'ABBATE	035	20	20	114,48
FASANO	VIA GRAVINELLI	036	20	20	113,95
FASANO	VIA BUOZZI	082	1	1	5,91
FASANO	VIA D. MINZONI	082	1	1	5,67
FASANO	VIA BUOZZI	090	1	1	6,51
FASANO	VIA DON MINZONI	090	2	2	17,57
FASANO - PEZZE DI GRECO	CORSO NAZIONALE	001	0	5	23,12

FASANO - PEZZE DI GRECO	VIA ANGELINI	034	36	36	252,59
FRANCAVILLA FONTANA	VIA F.LLI BANDIERA	002	2	2	9,04
FRANCAVILLA FONTANA	VIA CAFORIO	005	5	5	23,91
FRANCAVILLA FONTANA	VIA BOITO	006	1	1	4,23
FRANCAVILLA FONTANA	VICO MAGGI	006	1	1	4,43
FRANCAVILLA FONTANA	VIA PIO LA TORRE	009	12	12	111,04
FRANCAVILLA FONTANA	P.ZA BACHELET	010	12	16	114,43
FRANCAVILLA FONTANA	P.ZA BACHELET	011	12	16	107,57
FRANCAVILLA FONTANA	P.ZA BACHELET	012	1	1	7,82
FRANCAVILLA FONTANA	VIA CALAMANDREI	012	16	16	129,24
FRANCAVILLA FONTANA	P.ZA BACHELET	013	12	12	91,29
FRANCAVILLA FONTANA	VIA CALAMANDREI	014	21	21	159,68
FRANCAVILLA FONTANA	VIA CALAMANDREI	015	14	14	61,14
FRANCAVILLA FONTANA	VIA CALAMANDREI	016	30	30	229,29
FRANCAVILLA FONTANA	V.LE ABBADESSA	017	33	33	219,02
FRANCAVILLA FONTANA	V.LE ABBADESSA	018	14	14	91,90
FRANCAVILLA FONTANA	VIA G.ABBADESSA	018	1	1	6,56
FRANCAVILLA FONTANA	VIA PIETRO DI CASTRI	018	10	27	122,94
FRANCAVILLA FONTANA	VIA PIETRO NENNI	018	32	32	210,06
FRANCAVILLA FONTANA	VIA C. DALLA CHIESA	019	16	16	110,81
FRANCAVILLA FONTANA	VIA C. DALLA CHIESA	020	12	12	82,99
FRANCAVILLA FONTANA	VIA PIO LA TORRE	021	0	11	83,30
FRANCAVILLA FONTANA	VIA TOGLIATTI	022	19	19	117,57
FRANCAVILLA FONTANA	VIA TOGLIATTI	023	20	20	122,51
FRANCAVILLA FONTANA	VIA CAVOUR	053	1	1	6,50
FRANCAVILLA FONTANA	VIA GAETANO SALVEMINI	053	1	1	4,04
FRANCAVILLA FONTANA	VIA G. LA PIRA	066	1	1	5,60
FRANCAVILLA FONTANA	VIA GIOLITTI	066	3	3	18,94
FRANCAVILLA FONTANA	VIA GIOLITTI	067	2	2	10,98
FRANCAVILLA FONTANA	VIA SAN LORENZO	088	1	1	7,26
FRANCAVILLA FONTANA	VIA PADRE PRIMALDO COCO	095	12	12	89,49
LATIANO	VIA CARBONE	001	6	6	51,70
LATIANO	VIA CARBONE	002	6	6	51,72
LATIANO	VIA CARBONE	003	6	6	51,72
LATIANO	VIA GALILEI	004	33	33	216,91
LATIANO	VIA GALILEI	005	8	8	54,20
LATIANO	VIA C. MAGGIO	006	30	30	227,81
LATIANO	VIA CHICCO MAGGIO	007	14	14	99,97
LATIANO	VIA CHICCO MAGGIO	008	8	8	50,88
LATIANO	VIA G. GALILEI	009	10	10	78,53
MESAGNE	VIA CONFALONIERI	001	2	2	8,10
MESAGNE	VIA CONFALONIERI	002	2	2	10,18

MESAGNE	VIA DE AMICIS	005	1	1	4,70
MESAGNE	VIA UDINE	008	14	14	107,58
MESAGNE	VIA DAMIANO CHIESA	009	8	8	59,57
MESAGNE	VIA UDINE	010	8	8	60,50
MESAGNE	VIA ARNO	011	16	16	105,31
MESAGNE	VIA CATANIA	012	16	16	106,97
MESAGNE	L.GO S.ANTONIO DA PADOVA	073	1	1	5,50
ORIA	VIA VIRGILIO	003	3	3	22,32
ORIA	VIA SPIRITO SANTO	004	6	6	43,89
ORIA	VIA MARCO PACUVIO	005	16	16	106,63
ORIA	VIA TITO LIVIO	005	11	11	73,31
ORIA	VICO ALESSANDRO VOLTA	006	12	12	88,84
OSTUNI	VIA MONS. MINDELLI	004	2	2	11,43
OSTUNI	L.GO BIANCHIERI	005	0	2	2,00
OSTUNI	VIA RISORGIMENTO	013	2	2	9,38
OSTUNI	LARGO G.FORTUNATO	015	2	3	18,21
OSTUNI	VIA RISORGIMENTO	021	4	4	22,50
OSTUNI	VIA RISORGIMENTO	023	1	1	4,32
OSTUNI	VIA A. DELLA CORTE	026	1	1	4,07
OSTUNI	VIA ALLEGRETTI	026	7	7	53,52
OSTUNI	VIA DON MELPIGNANO	026	10	10	63,62
OSTUNI	VIA DOTT. F. ANGLANI	026	1	1	7,62
OSTUNI	VIA DOTT. F.ANGLANI	026	5	5	42,14
OSTUNI	C.DA RAMUNNO	027	10	10	38,77
OSTUNI	P.ZA AVV. NACCI	027	15	15	85,30
OSTUNI	P.ZA TANZARELLA	027	2	2	14,83
OSTUNI	P.ZZA AVV. GINO ZACCARIA	027	2	2	14,82
OSTUNI	VIA ZACCARIA	027	7	7	51,57
OSTUNI	VIA E.BERLINGUER	028	10	10	69,32
OSTUNI	L.GO A. TAMBORRINO	029	37	37	246,07
OSTUNI	VIA DOTT. A TAMBORRINO	030	15	15	113,07
OSTUNI	VIA M. BOVENZI	031	48	48	329,61
OSTUNI	VIA M. BOVENZI	032	20	20	138,33
OSTUNI	VIA G. TANZARELLA	033	0	16	110,66
OSTUNI	VIA LATILLA	034	10	10	57,65
OSTUNI	VIA A. TAMBORRINO	035	10	10	57,74
OSTUNI	VIA CADUTI DI NASSIRYA	036	40	40	214,29
OSTUNI	L.GO RISORGIMENTO	059	5	5	27,67
OSTUNI	VIA DELLA CORTE	089	4	4	22,86
SAN DONACI	VIA MACHIAVELLI	001	6	6	53,33
SAN DONACI	VIA CARMELO STANCA	002	1	25	185,69
SAN DONACI	VIA STURDA'	003	12	12	85,87

SAN MICHELE SALENTINO	PROLUNG.VIA GALILEI	001	12	12	90,78
SAN PANCRAZIO SALENTINO	VIA LAZIO	001	16	16	135,02
SAN PANCRAZIO SALENTINO	VIA S.PASQUALE	002	20	20	107,53
SAN PANCRAZIO SALENTINO	VIA S.PASQUALE	003	20	20	129,86
SAN PANCRAZIO SALENTINO	VIA DELLE DOLOMITI	004	14	14	95,50
SAN PANCRAZIO SALENTINO	VIA S. PASQUALE	004	6	6	40,93
SAN PIETRO VERNOTICO	VIA A.RIZZO	001	3	3	14,80
SAN PIETRO VERNOTICO	VIA ANCORA	002	4	4	18,92
SAN PIETRO VERNOTICO	VIA CIRCONVALLAZIONE	002	5	5	23,30
SAN PIETRO VERNOTICO	VIA G. MELLI	003	8	8	58,42
SAN PIETRO VERNOTICO	VIA G. LEOPARDI	004	8	8	58,56
SAN PIETRO VERNOTICO	VIA G. LEOPARDI	005	8	8	58,62
SAN PIETRO VERNOTICO	C.DA CICORELLA	006	18	18	105,35
SAN PIETRO VERNOTICO	C.DA CICORELLA	007	39	39	244,11
SAN PIETRO VERNOTICO	VIA OLANDA	008	16	16	101,95
SAN PIETRO VERNOTICO	C.DA CICORELLA	009	20	20	115,55
SAN PIETRO VERNOTICO	VIA POLA	014	2	2	10,71
SAN VITO DEI NORMANNI	VIA BRINDISI	000	0	1	3,21
SAN VITO DEI NORMANNI	VIA OFANTO	001	3	3	13,07
SAN VITO DEI NORMANNI	VIA RISORGIMENTO	003	10	10	47,16
SAN VITO DEI NORMANNI	VIA A. LO RE	004	0	5	42,20
SAN VITO DEI NORMANNI	VIA A. LO RE	005	0	6	50,01
SAN VITO DEI NORMANNI	V.LE DELLA LIBERTA'	006	19	19	122,55
SAN VITO DEI NORMANNI	V.LE DELLA LIBERTA'	007	26	26	170,86
SAN VITO DEI NORMANNI	VIA VITTIME DEL LAVORO	007	16	16	118,02
SAN VITO DEI NORMANNI	VIA VITTIME DEL LAVORO	008	0	12	87,80
SAN VITO DEI NORMANNI	VIA XI SETTEMBRE	009	16	16	121,50
SAN VITO DEI NORMANNI	VIA TEVERE	020	8	8	45,91
SAN VITO DEI NORMANNI	VIA TEVERE	068	3	3	21,73
TORRE SANTA SUSANNA	VIA GALILEI	001	10	10	74,37
TORRE SANTA SUSANNA	VIA MARCONI	001	10	10	73,60
TORRE SANTA SUSANNA	VIA VECCHIA PER MANDURIA	002	8	8	62,48
TORRE SANTA SUSANNA	VIA GIOTTO	008	3	3	17,32
VILLA CASTELLI	VIA QUASIMODO	001	12	12	87,27
VILLA CASTELLI	VIA PIRANDELLO	002	9	9	67,25
VILLA CASTELLI	VIA BELVEDERE	003	8	8	60,86

SEDI UFFICI ARCA NORD SALENTO

SEDE	COMUNE	VIA	N	Foglio	Particella	Sub	Categoria	Vani	superficie
ARCA N.S.	BRINDISI	VIA CASIMIRO	21	190/C	2853	20	C1	7	29
ARCA N.S.	BRINDISI	VIA CASIMIRO	21	190/C	2853	19	C1	6	63

ARCA N.S.	BRINDISI	VIA CASIMIRO	21	190/C	2853	1	C1	2	18
ARCA N.S.	BRINDISI	VIA CASIMIRO	21	190/C	2853	17	C1	7	26
ARCA N.S.	BRINDISI	VIA CASIMIRO	21	190/C	2853	18	C1	6	60
ARCA N.S.	BRINDISI	VIA CASIMIRO	21	190/C	2853	2	A4	4	40
ARCA N.S.	BRINDISI	VIA DE MUSCETOLA		190	505	2	B4	U	
ARCA N.S.	BRINDISI	VIA CASIMIRO	21	190	2853	4	B4	U	2607
ARCA N.S.	BRINDISI	CORTE TIROLO		54	737	1	B5	U	8000
ARCA N.S.	BRINDISI	CORTE TIROLO		54	737	2	C2	3	19
ARCA N.S.	BRINDISI	CORTE TIROLO		54	737	3	C3	3	220
ARCA N.S.	BRINDISI	CORTE TIROLO		54	737	4	C2	3	34
ARCA N.S.	BRINDISI	CORTE TIROLO		54	737	5	C6	3	16
ARCA N.S.	BRINDISI	CORTE TIROLO		54	737	6	C6	3	20

LOCALI EXTRA RESIDENZIALI

N.	Città	Indirizzo	Fg	Part	Sub					
27	Brindisi	P.ZA CREMONA	76	814	4					
28	Brindisi	P.ZA CREMONA	76	814	5					
29	Brindisi	P.ZA CREMONA	76	814	6					
30	Brindisi	P.ZA CREMONA	76	814	7					
31	Brindisi	P.ZA CREMONA	76	814	8					
32	Brindisi	P.ZA CREMONA	76	814	9					
33	Brindisi	P.ZA CREMONA	76	814	10					
34	Brindisi	P.ZA CREMONA	76	814	12					
35	Brindisi	P.ZA CREMONA	76	814	13					
36	Brindisi	P.ZA CREMONA	76	814	11					
37	Brindisi	P.ZA CREMONA	76	814	14					
38	Brindisi	P.ZA CREMONA	76	814	15					
39	Brindisi	P.ZA FAVRETTO	76	812	2					
40	Brindisi	P.ZA FAVRETTO	76	812	6					
41	Brindisi	P.ZA FAVRETTO	76	812	8					
42	Brindisi	P.ZA FAVRETTO	76	812	11					
43	Brindisi	P.ZA FAVRETTO	76	812	12					
44	Brindisi	P.ZA FAVRETTO	76	812	7					
45	Brindisi	P.ZA FAVRETTO	76	813	2					
46	Brindisi	P.ZA FAVRETTO	76	813	6					
47	Brindisi	P.ZA FAVRETTO	76	813	8					
48	Brindisi	P.ZA FAVRETTO	76	813	9					
49	Brindisi	P.ZA FAVRETTO	76	813	12					
50	Brindisi	P.ZA FAVRETTO	76	813	13					
51	Brindisi	P.ZA FAVRETTO	76	813	15					
52	Brindisi	P.ZA FAVRETTO	76	813	16					
53	Brindisi	P.ZA FAVRETTO	76	813	19					
1	Brindisi	VIA SICILIA	54	1351	2					
2	Brindisi	VIA SICILIA	54	1351	1					
3	Brindisi	VIA ALDO MORO	54/B	1193	11					
4	Brindisi	V.LE ALDO MORO	54/B	1193	32					
5	Brindisi	P.ZA RAFFAELLO	75	32	2					
6	Brindisi	P.ZA RAFFAELLO	75	32	8					
7	Brindisi	P.ZA RAFFAELLO	75	32	10					
8	Brindisi	P.ZA RAFFAELLO	75	32	11					
9	Brindisi	P.ZA RAFFAELLO	75	32	12					
10	Brindisi	P.ZA RAFFAELLO	75	32	13					
11	Brindisi	P.ZA TIEPOLO	75	362	1					
12	Brindisi	P.ZA TIEPOLO	75	362	2					
13	Brindisi	P.ZA TIEPOLO	75	361	1					
14	Brindisi	P.ZA TIEPOLO	75	361	2					
15	Brindisi	P.ZA CANALETTO	75	369	1					
16	Brindisi	P.ZA CANALETTO	75	369	2					
17	Brindisi	P.ZA ZANDOMENEGHI	76	817	1					
18	Brindisi	P.ZA ZANDOMENEGHI	76	817	2					
19	Brindisi	P.ZA ZANDOMENEGHI	76	817	3					
20	Brindisi	P.ZA ZANDOMENEGHI	76	817	4					
21	Brindisi	P.ZA ZANDOMENEGHI	76	817	5					
22	Brindisi	P.ZA ZANDOMENEGHI	76	817	6					
23	Brindisi	P.ZA ZANDOMENEGHI	76	817	7					
24	Brindisi	P.ZA ZANDOMENEGHI	76	817	8					
25	Brindisi	P.ZA ZANDOMENEGHI	76	817	10					
26	Brindisi	P.ZA CREMONA	76	814	3					

54	Brindisi	P.ZA FAVRETTO	76	813	3
55	Brindisi	P.ZA LICINI	76	789	1
56	Brindisi	P.ZA LICINI	76	789	2
57	Brindisi	P.ZA LICINI	76	318	0
58	Brindisi	P.ZA LICINI	76	318	0
59	Brindisi	P.ZA LICINI	76	511	0
60	Brindisi	P.ZA LICINI	76	511	0
61	Brindisi	P.ZA LICINI	76	511	0
62	Brindisi	P.ZA RAFFAELLO	75	0	0
63	Brindisi	VIA GIOSUE' CARDUCCI	28	455	16
64	Brindisi	VIA GIOSUE' CARDUCCI	28	455	15
65	Brindisi	VIA GIOSUE' CARDUCCI	28	455	14
66	Brindisi	VIA GIOSUE' CARDUCCI	28	455	13
67	Brindisi	VIA GIOSUE' CARDUCCI	28	455	11
68	Brindisi	VIA GIOSUE' CARDUCCI	28	455	8
69	Brindisi	VIA GIOSUE' CARDUCCI	28	455	7
70	Brindisi	VIA GIOSUE' CARDUCCI	28	455	6
71	Brindisi	VIA GIOSUE' CARDUCCI	28	455	5
72	Brindisi	VIA GIOSUE' CARDUCCI	28	455	4
73	Brindisi	VIA GIOSUE' CARDUCCI	28	455	3
74	Brindisi	VIA GIOSUE' CARDUCCI	28	455	2
75	Brindisi	VIA EGNAZIA	28	455	19
76	Brindisi	VIA GIOSUE' CARDUCCI	28	455	65
77	Brindisi	VIA GIOSUE' CARDUCCI	28	455	66
78	Brindisi	VIA GIOSUE' CARDUCCI	28	455	21
79	Brindisi	VIA GIOSUE' CARDUCCI	28	455	0
80	Brindisi	VIA VERGA	28	455	0
81	Brindisi	VIA EGNAZIA	28	597	2
82	Brindisi	VIA EGNAZIA	28	597	1
83	Brindisi	VIA EGNAZIA	28	596	1
84	Brindisi	VIA EGNAZIA	28	596	2
85	Brindisi	VIA U. BETTI	28	592	2
86	Brindisi	VIA U. BETTI	28	592	1
87	Brindisi	VIA U. BETTI	28	593	1
88	Brindisi	VIA U. BETTI	28	593	2
89	Brindisi	VIA U. BETTI	28	593	1
90	Brindisi	VIA M. BUONARROTI	28	590	1
91	Brindisi	VIA M. BUONARROTI	28	590	2
92	Brindisi	VIA M. BUONARROTI	28	591	1
93	Brindisi	VIA M. BUONARROTI	28	591	2
94	Brindisi	VIA G. PAPINI	28	585	2
95	Brindisi	VIA G. PAPINI	28	585	1
96	Brindisi	VIA G. PAPINI	28	578	2
97	Brindisi	VIA G. PAPINI	28	578	1
98	Brindisi	VIA A. PANZINI	28	577	1
99	Brindisi	VIA A. PANZINI	28	577	2
100	Brindisi	VIA A. PANZINI	28	581	1
101	Brindisi	VIA A. PANZINI	28	581	2
102	Brindisi	VIA A. PANZINI	28	582	2
103	Brindisi	VIA A. PANZINI	28	582	1
104	Brindisi	VIA A. PANZINI	28	583	1
105	Brindisi	VIA A. PANZINI	28	583	2
106	Brindisi	VIA DELLA TORRETTA	28	584	1
107	Brindisi	VIA DELLA TORRETTA	28	584	2
108	Brindisi	VIA DELLA TORRETTA	28	579	1
109	Brindisi	VIA DELLA TORRETTA	28	579	2
110	Ceglie M.ca	VIA BARI	70	340	6
111	Ceglie M.ca	VIA BARI	70	340	13
112	Ceglie M.ca	VIA CIRACI'	71	943	1
113	Ceglie M.ca	VIA CIRACI'	71	943	2
114	Ceglie M.ca	VIA CIRACI'	71	943	3
115	Fasano	VIA PACUVIO	43	792	15
116	Fasano	VIA NENNI	42	492	14
117	Francavilla	P.ZA BACHELET	136	1581	1
118	Francavilla	P.ZA BACHELET	136	1581	2
119	Francavilla	P.ZA BACHELET	136	1581	3
120	Francavilla	P.ZA BACHELET	136	1581	4
121	Francavilla	P.ZA BACHELET	136	1579	1
122	Francavilla	P.ZA BACHELET	136	1579	2
123	Francavilla	P.ZA BACHELET	136	1579	3
124	Francavilla	P.ZA BACHELET	136	1579	4
125	Francavilla	VIA CALAMANDREI	136	1580	1
126	Francavilla	VIA CALAMANDREI	136	1580	2
127	Francavilla	VIA CALAMANDREI	136	1580	9
128	Francavilla	VIA CALAMANDREI	136	1580	10
129	Francavilla	VIA CALAMANDREI	136	1580	17
130	Francavilla	VIA CALAMANDREI	136	1580	18
131	Francavilla	VIA CALAMANDREI	136	1586	1
132	Francavilla	VIA CALAMANDREI	136	1586	2
133	Francavilla	VIA CALAMANDREI	136	1586	3
134	Francavilla	VIA CALAMANDREI	136	1586	4
135	Francavilla	VIA CALAMANDREI	136	1586	5
136	Francavilla	VIA CALAMANDREI	136	1586	6
137	Francavilla	VIA PIETRO DI CASTRI	136	50	2
138	Francavilla	VIA PIETRO DI CASTRI	136	50	3
139	Francavilla	VIA PIETRO DI CASTRI	136	50	4
140	Francavilla	VIA PIETRO DI CASTRI	136	50	5
141	Francavilla	VIA PIETRO DI CASTRI	136	50	6
142	Francavilla	VIA PIETRO DI CASTRI	136	50	7
143	Francavilla	VIA PIETRO DI CASTRI	136	50	8
144	Francavilla	VIA PIETRO DI CASTRI	136	50	9
145	Francavilla	VIA PIETRO DI CASTRI	136	50	11
146	Francavilla	VIA PIETRO DI CASTRI	136	50	109
147	Francavilla	VIA PIETRO DI CASTRI	136	50	111
148	Francavilla	VIA PIETRO DI CASTRI	136	50	120
149	Francavilla	VIA PIETRO DI CASTRI	136	50	126
150	Francavilla	VIA PIETRO DI CASTRI	136	50	127
151	Francavilla	VIA PIETRO DI CASTRI	136	50	142
152	Francavilla	VIA PIETRO DI CASTRI	136	50	155
153	Francavilla	VIA PIETRO DI CASTRI	136	50	10
154	Ostuni	L.GO BIANCHIERI	222	5000	21
155	Ostuni	L.GO BIANCHIERI	222	5000	22

IL CONTRAENTE
per l'ARCA NORD SALENTO
Il Direttore
Geom. Vittorio SERINELLI

LA SOCIETA' ASSICURATRICE